



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale
dell'ambiente, dell'energia e delle comu-
nicazioni DATEC**

Attuazione di progetti sandbox secondo l'articolo 23a LAEI

Versione del 04.01.2023

Indice

Indice	2
1 Introduzione	3
2 Scopo del documento.....	3
3 Basi legali.....	3
4 Attuazione.....	4

1 Introduzione

Il sandbox regolamentare è un nuovo strumento che consente di testare il valore aggiunto di tecnologie e modelli commerciali innovativi. L'obiettivo è di consentire l'attuazione di progetti, i cosiddetti progetti sandbox, che si discostano parzialmente dal quadro giuridico dell'attuale legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7).

Da un lato, i progetti sandbox consentono alle aziende innovative di testare nuovi approcci in un settore altamente regolamentato. Dall'altro, consentono a coloro cui spettano le decisioni politiche di comprendere meglio gli ostacoli normativi esistenti all'implementazione di tecnologie e modelli commerciali promettenti e innovativi.

2 Scopo del documento

Dal 1° gennaio 2023 l'articolo 23a della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) consente al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di autorizzare progetti sandbox, cioè di progetti che si discostano parzialmente dall'attuale quadro normativo, al fine di sostenere l'innovazione e consentire l'ulteriore sviluppo di progetti legislativi sull'approvvigionamento elettrico.

Questo documento chiarisce l'attuazione delle disposizioni di legge e stabilisce le responsabilità procedurali a livello del DATEC e dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), che è l'organo del DATEC deputato alle questioni relative all'approvvigionamento elettrico.

3 Basi legali

La base costituzionale per la legislazione in materia di approvvigionamento elettrico è l'articolo 91 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.).

L'autorizzazione di progetti che si discostano parzialmente dal quadro normativo si basa sull'articolo 23a LAEI e sulla facoltà, da esso concessa, di approvare i progetti sandbox corrispondenti. Solo le disposizioni sul servizio universale (art. 6 LAEI), sui compiti dei gestori di rete (art. 8 LAEI) e sull'utilizzazione della rete (art. 10 (art. 10-20a LAEI) e le relative disposizioni di attuazione possono essere prese in considerazione per l'autorizzazione di progetti sandbox. Il quadro di cia-

scun sandbox regolamentare, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti al progetto, sono disciplinati in un'ordinanza ad hoc. Le decisioni di approvazione del DATEC si basano su queste ordinanze e vengono trasmesse tramite decisioni impugnabili.

4 Attuazione

L'attuazione dei progetti pilota sandbox è disciplinata come segue:

Il DATEC ha le seguenti responsabilità:

- attuazione delle ordinanze ad hoc;
- presentazione della valutazione tramite decisione impugnabile.

L'UFE ha le seguenti responsabilità:

- consulenza ai richiedenti e discussioni preliminari alla presentazione di una domanda;
- ricezione e valutazione delle bozze;
- ricezione delle domande;
- valutazione delle domande;
- elaborazione dell'ordinanza ad hoc;
- redazione dei documenti della decisione;

- diffusione dei risultati del progetto;
- effettuazione, all'attenzione del DATEC, di una valutazione dei risultati dei progetti e in particolare del loro significato per una futura modifica delle disposizioni legali;
- se del caso, valutazione dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete non riscossi e non coperti dal progetto e, se giustificato, concessione dell'autorizzazione a distribuirli fra tutti gli utenti finali.

Per adempiere alle proprie responsabilità, l'UFE prepara i documenti necessari. In particolare, i moduli di domanda e le direttive di esecuzione relativi alla presentazione e alla valutazione delle domande di aiuto finanziario ai progetti di ricerca, pilota e dimostrativi in campo energetico saranno completati per consentire l'attuazione della procedura sandbox.

Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni
Palazzo federale nord
CH-3003 Berna

Tel.: +41 58 462 55 11

sandbox@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch/ricerca